



ART. 1. - COSTITUZIONE.

E' costituita l'associazione denominata "**UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - Sezione Versilia Andrea Pierotti onlus**", che agisce in osservanza della Legge 11.08.1991 n. 266 (organizzazione di volontariato), nonché, in quanto onlus, del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, successivamente indicata come "associazione" o come "Sezione".

L'associazione, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, è articolazione territoriale della UILDM Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento generale.

Il presente Statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità della UILDM nazionale nel territorio in cui opera la Sezione.

ART. 2 – SEDE.

La sede operativa è in **Pietrasanta (Lucca), Via del Marzocco 86.**

L'associazione opera di norma nel territorio della provincia di **Lucca** e nell'ambito della Regione **Toscana**

ART. 3 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

Scopo dell' associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

In particolare l'associazione:

- rappresenta le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l'opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
- divulga la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- si adopera per l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali, per una piena integrazione sociale delle persone disabili;
- contribuisce alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- favorisce la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disabili;
- promuove ogni iniziativa che concorra alla realizzazione dell' autonomia e della vita indipendente dei disabili;
- promuove e sostiene, anche economicamente, secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari ed altre malattie genetiche;
- cura e produce pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornisce consulenze di esperti.

ART. 4 - COLLABORAZIONI.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5 – I SOCI.

Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, i quali, però, non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

Non possono essere soci le persone giuridiche.

L'adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale.

La qualità di socio si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM.

Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e/o contribuisce anche economicamente al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.



Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma dell'art. 4 L. 266/91 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I rapporti con i soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso unilaterale del socio;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) radiazione (ex art. 9 comma 2 Statuto Nazionale UILDM);
- e) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante dall'instaurazione di rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'Associazione (cfr. art. 6 - 9° comma - Statuto Nazionale UILDM).

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I soci hanno diritto:

- alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Generale UILDM;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle Sezioni UILDM e alla sede Nazionale;
- ad assistere alle Assemblee di ogni Sezione e a quelle nazionali.

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale UILDM e lo Statuto interno della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e locali della UILDM;
- collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

ART. 7 – DISCIPLINA.

Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- censura
- sospensione dello *status* di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- radiazione o esclusione.

La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari e di comportamenti, incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e dello Statuto interno di Sezione.

La censura e la sospensione vengono comminate, per violazioni di minore gravità, dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione adottata a maggioranza semplice dei componenti.

La radiazione, su proposta della Direzione Nazionale o del Consiglio Direttivo di Sezione adottata a maggioranza di 3/5 dei componenti, è comminata dall'Assemblea Nazionale (ex art. 24 - 3° comma - Codice Civile).

Il socio può impugnare il provvedimento disciplinare di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Le decisioni del Collegio, debitamente motivate, sono immediatamente esecutive, vincolanti ed inappellabili.

ART. 8 – ORGANI DELLA SEZIONE.

Sono organi della sezione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;



4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma dell'art. 4 L. 266/91.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 15 marzo. Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Sezione con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale;
- c) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di **nove** (9) e non più di **quindici** (15) membri eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
- b) nominare, tra i propri componenti, i Vice Presidenti (fino a un massimo di tre), il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- c) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Sezione;



- e) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non espressamente attribuite ad altri organi della Sezione;
- f) proporre le modifiche dello Statuto interno;
- g) proporre agli Organi Nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari.

ART. 11 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale UILDM.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- d) coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 12 – IL VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente più anziano ne svolge tutte le funzioni.

ART. 13 - IL SEGRETARIO.

Compete al Segretario della sezione:

- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione della associazione.

ART. 14 - IL TESORIERE.

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio:

- a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

ART. 16– PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) beni mobili acquistati dalla sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;



- b) le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art. 12 c - comma 2 - lett. c - Statuto Nazionale UILDM);
- c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
- d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la sezione venga legalmente in possesso;
- e) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi dalla Legge 266/91.

E' piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

E' compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone disabili e/o della UILDM.

ART. 17 – GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE.

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 2, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali della Sezione.

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:

- la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;
- eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi ad oggetto i beni di cui sopra) pur se a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;
- eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;
- in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione;

ART. 18 – BILANCI E NORME DI GESTIONE.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse dall'art. 5 della Legge 266/9, sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

ART. 19 – DIPENDENTI E COLLABORATORI.

Eventuali rapporti tra la Sezione e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge 266/91 e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 – MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO.

Le modifiche del presente statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione diretta o a mezzo delega di almeno il 50% dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE.

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione della Sezione per volontà dei Soci (art. 24 - lettera a – Statuto Nazionale UILDM) viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione, diretta o a mezzo delega, di almeno i 3/4 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 22 – NORMA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto interno si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM e alle disposizioni di legge in materia di associazioni di volontariato.